



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE DEL VENETO



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il fiume Po



ARGINE DESTRO DEL FIUME PO DI VENEZIA IN COMUNE DI
CORBOLA LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINALE
CUP B48H22000200006
PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: RT17	TITOLO: SCHEMA DI CONTRATTO RO-E-1438	CODICE COMMESSA:
SCALA: -		CODICE FILE:

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
0	Settembre 2023	PRIMA EMISSIONE	Ing. Orcali	Ing. Zin	Ing. Cerchia
1	Ottobre 2023	SECONDA EMISSIONE A SEGUITO DI REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	Ing. Orcali	Ing. Zin	Ing. Cerchia

COMMITTENTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio operativo di Rovigo Corso del Popolo 129 - 45100 - (RO) email: ufficio-ro@agenziapo.it Pec: ufficio-ro@cert.agenziapo.it Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Ettore Alberani	PROGETTAZIONE: EOS Ingegneria Via Tione, 3/A - 37069 Villafranca di Verona - VR e-mail: info@eosingegneria.com - Tel. 045/2213000 - Fax. 045/2213000 C.F./P.IVA: 02503920205 - SDI: KRRH6B9 EOS INGEGNERIA Responsabile della progettazione: Ing. Paolo Cerchia
---	--



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI : ARGINE DESTRO DEL FIUME PO DI VENEZIA IN COMUNE DI CORBOLA -
LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINALE**

**PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR –
MISSIONE 2, COMPONENTE 4, Sub-INVESTIMENTO 2.1b.**

CUP: B68H22000200006 CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

L'anno duemila il giorno..... del mese di.....

PRESENTI/ FRA I SIGNORI:

I. Il/La Dirigente,

nato/aa....., il....., che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Agenzia Interregionale per il fiume Po che rappresenta nella sua qualità di Direttore di..... di seguito nel presente atto denominato "Stazione Appaltante".

II. Il/La Sig ,.....

nato/a a il residente a in Via
n..... nella sua qualità di, dell'Impresa , con sede legale in.....
Via, n., C.F./P.IVA , di seguito nel presente atto denominato "appaltatore"

PREMESSO CHE

l'intervento in oggetto è finanziato con decreto del Ministero D.P.C.M. del 23 agosto 2022 di: "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1.b del PNRR" di cui al D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;

- nel rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

2021/241, è necessario indicare nella documentazione progettuale e di cantiere che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale e di cantiere il logo dell'Unione europea;

- con provvedimento del _____, in data _____, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori sopra citati,
- nell'importo di euro 1.739.179,07 per Lavori e euro 43.158,47 per oneri per la sicurezza;
- con Decreto n. _____ del _____ è stato disposto a procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; e ai sensi dell'art 1, comma 2 lett b) della L.120/2020 modificata dal DL 77/2021 e convertito in legge 108/2021;
- a seguito di apposita gara, effettuata sulla piattaforma digitale in uso presso AIPo, e come da verbale di gara in data _____, è risultata aggiudicataria l'Impresa _____ che ha offerto un ribasso del _____ % (_____).

Con Decreto del Dirigente Area Idrografica Po Veneto n. _____ del _____ i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa _____ per l'importo di euro _____, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro _____

- in data _____ è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;
- il contraente è disponibile ad eseguire la prestazione;
- il contraente ha provveduto a rimborsare le spese sostenute per la pubblicazione anticipate in fase di gara dall'Ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto e ammontare dell'appalto.

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro.....) di cui:

euro per lavori veri e propri;

euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto si intende stipulato a misura, ai sensi degli articoli: 3 comma 1 lett eeeee) e art 59 comma 5 bis del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. e secondo le indicazioni dell'art. 3 del Capitolato speciale.

Articolo 2. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto approvato con Det. n. del, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Fanno parte integrante del contratto: l'Allegato Offerta dell'appaltatore in sede di gara e il computo metrico estimativo.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.
4. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:
 - a) Le Relazioni generali e specialistiche del progetto Esecutivo
 - b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - c) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, la relativa relazione, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari;
 - f) il computo metrico estimativo;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

- g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- h) i piani operativi di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- i) il cronoprogramma;
- j) documentazione fotografica
- k) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere e pagamenti.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di....., all'indirizzo....., presso
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento.
3. Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 4, l'"Appaltatore" assumendo l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti conseguenti al presente contratto, ha comunicato e depositato alla "Stazione Appaltante" gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.
4. L'"Appaltatore" si impegna a trasmettere le fatture in formato elettronico complete dei seguenti dati: CIG:....., CUP: e numero dell'impegno di spesa:, Capitolo....., e Codice Univoco Ufficio.....
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 l'"Appaltatore" potrà richiedere alla "Stazione Appaltante" un'anticipazione dell'importo complessivo del contratto nella misura prevista dalla normativa vigente al momento della stipula.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità di cui all'art. **27 e 28** del Capitolato Speciale d'Appalto.

6. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

Articolo 4. Termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto come previsto dall'art.5 DM 49/2018 e dall'art. **12** del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in giorni 240 duecentoquaranta) decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 5. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale (corrispondente ad euro zerovirgolate e centesimi zero ogni mille).
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. In caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle previste all'art. 107, cc. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, il Soggetto Attuatore / Stazione Appaltante sarà tenuto a versare all'Appaltatore, ai sensi dell'art 10 del DM 49/2018, le somme così come di seguito riportate:

- relativamente alla lettera a) (di cui all'art. 10, c. 2 del D.M. 49/2018 del MIT) il risarcimento è determinato nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) del risultato ottenuto applicando la disposizione del decreto;
- relativamente alle lettere b), c) e d) (di cui all'art. 10, c. 2 del D.M. 49/2018 del MIT), la penale è determinata nella misura prevista dal decreto.

L'ammontare totale della penale costituito dalla somma dei sub-valori di cui sopra, è ragguagliato alla durata della sospensione.

4. Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 laddove l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai tempi di esecuzione suindicati, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.

5. L'entità del suddetto premio viene determinata nella misura giornaliera dello 0,3 per mille (dell'ammontare netto contrattuale e non potrà superare complessivamente il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale. La corresponsione del premio avverrà nei limiti delle risorse disponibili alla voce "Imprevisti", sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art 107 Dlgs 50/16, su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione, ai sensi dell'art 107 comma 3 Dlgs 50/16.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo art. 60 del C.S.A.

Articolo 8. Revisione prezzi.

Come previsto dall'art. 29 del D.L. 4/2022 al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 1 lett. a) del medesimo articolo 106 del D.Lgs. 50/2016. In deroga all'articolo 106 comma 1 lett. a) quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui al comma 2 dell'articolo 29 del D.L. 4/2022, secondo periodo. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari al 80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui ai commi 7 del medesimo articolo.

Articolo 9. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dall'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50 % di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei Contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiori al 15 % (quindici per cento), dell'importo contrattuale.

2. È fatta salva l'eventuale ritenuta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei Contratti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

3. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni¹, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 comma 6, del Codice dei contratti.

6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 3;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 3- Titolo del progetto (PNRR ... missione....etc.) - Indicazione "finanziato dall'Unione europea – NexGeneratioEU" - Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;

c) l'Appaltatore è tenuto a produrre in corrispondenza all'emissione di ogni fattura, ovvero con altra periodicità stabilita dal RUP, una relazione descrittiva delle attività svolte che attesti il rispetto del cronoprogramma dell'opera nonché il raggiungimento dei milestone e target legati alla misura specifica del PNRR;

d) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto

f) le clausole di cui al presente comma devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 11. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all' articolo 30 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione avverrà con le modalità e nei termini previsti dagli articoli **58** del Capitolato speciale d'appalto.

2. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

3. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 13. Risoluzione del contratto.

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli artt. 106, 107, 108 e 109 del Codice dei Contratti, gli artt. 1453 e ss. del Codice civile, nonché gli artt. 21,47,56 del CSA.
2. Qualora si verificano le condizioni di cui all'art 108 comma 1 del Dlgs 50/16 è facoltà della stazione appaltante procedere con l'adozione del decreto per la risoluzione del contratto.
3. Il contratto si risolve di diritto nei casi richiamati dall'art 108 comma 2 del Dlgs 50/16.
4. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis della L. 136/2010.
5. Il contratto si risolve altresì:
 - su proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto;
 - la stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
6. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato all'Art. 205 - comma 1, il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore e attiva la procedura prevista all'articolo 205 del Codice dei contratti.
2. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP formula proposta motivata di accordo bonario ai sensi dell'art 205 comma 6 del Codice dei Contratti, sulla quale le parti si devono pronunciare entro quarantacinque giorni.
3. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Venezia con esclusione della competenza arbitrale.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105, commi 9 e 17, del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 del Dlgs 50/16 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data ____ numero _____.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, come da controllo effettuato presso la B.D.N.A. e previsto nel Protocollo di Legalità Regione Veneto di cui alla DGR n.951 del 02.07.2019.

Articolo 18. Subappalto.

(SE L'AGGIUDICATARIO HA INDICATO, IN SEDE DI OFFERTA, I LAVORI DA SUBAPPALTARE)

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
2. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 49, comma 2 lett a) del DL 77/2021 convertito in L.108/2021, e dall'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

(IN ALTERNATIVA AI PRECEDENTI COMMI 2, 3, SE L'AGGIUDICATARIO HA DICHIARATO DI NON AVVALERSI DEL SUBAPPALTO OPPURE NON HA INDICATO, IN SEDE DI OFFERTA, I LAVORI DA SUBAPPALTARE)

1. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 19. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione/polizza definitiva mediante..... numeroin data..... rilasciata dalla..... società/dall'istituto agenzia/filiale di pari al..... per cento dell'importo del presente contratto per l'importo di euro.....
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 16 settembre 2022, n. 193.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

Articolo 20. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di provvisorio, con polizza numeroin datarilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di,..... come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro indicato all'art. 37 del Capitolato speciale d'appalto;
(euro.....), ripartito come:
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro **500.000,00** (cinquecentomila) per sinistro.
3. L'Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa n. emessa in data dall'agenzia di che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore con i seguenti massimali:
 - opere: per un massimale non inferiore all'importo contrattuale
 - opere preesistenti: € (milioni/00)
 - demolizione e sgombero: € 200.000,00 (duecentomila/00).
4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al d.m. 16 settembre 2022, n. 193

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti Dlgs 50/2016, il DL 77/2021 convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente, la legge europea n.238 del 23.12.2021, e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 120, 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dall'art 48 del DL 77/2021, in applicazione dell'art.125 del D.Lvo 104/2010.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante del contratto: l'Allegato Offerta dell'appaltatore in sede di gara e il computo metrico estimativo. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) Le Relazioni generali e specialistiche del progetto Esecutivo
- b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- c) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, la relativa relazione, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) il computo metrico estimativo;
- g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- h) i piani operativi di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- i) il cronoprogramma;
- j) documentazione fotografica
- k) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

Fanno parte integrante della presente scrittura e vengono ad essa allegati in copia i seguenti documenti

- a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo; così come approvato dalla Stazione appaltante;
- c) l'Allegato Offerta di cui all'articolo 2, comma 3;
- d) piano di sicurezza e di coordinamento;
- e) piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 96, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008.;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia ;
- h) principio DNSH: previsioni ed obblighi
- i) offerta economica;
- j) informativa Privacy.

Si specifica che, ancorché non materialmente allegato, è da intendersi quale parte del contratto anche il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 per le parti ancora in vigore.

Articolo 24. Obblighi dell'Appaltatore in materia di pari opportunità generazionali e promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili

1. Si dà atto che l'Appaltatore è tenuto / non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006, in quanto occupa più / meno di 50 dipendenti e che questa è stata acquisita agli atti della S.A.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità. La violazione di tale obbligo determina, oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo comma 4, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47, comma 6, D.L. 77/2021).



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68, oltre a una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni.
5. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 l'Ente applica la penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 25. Obblighi dell'Appaltatore per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR

1. L'Appaltatore si obbliga a effettuare e a comunicare all'Ente il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione dell'appalto per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, nonché il rilascio e archiviazione di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle fasi chiave/attività, al fine di attestare il raggiungimento dei target associati all'intervento.
2. È prevista l'applicazione di una penale dello 0,3 per mille in caso di mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì:
 - al rispetto delle condizionalità previste nell'Allegato al CID e negli Operational Arrangements relativamente alle Milestone e ai Target della misura e pertinenti per il progetto da realizzare incluso il contributo programmato al Target della misura;
 - al rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
 - al rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR, nonché dei principi trasversali, richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento.
4. In caso di subappalto il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali

Articolo 26. Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e della Legge n. 52/1991.

Articolo 27. Clausola di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nei documenti progettuali già citati, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Decreto legislativo n.50/2016 e successive modifiche e al codice civile.

Articolo 28. Clausola antipantouflage e codice di comportamento.

L'Appaltatore dichiara di essere informato sugli obblighi di condotta previsti: dal Codice di comportamento dei dipendenti del Regione Veneto approvato con DGR n.1939 del 28.10.2014; dalle disposizioni in merito al rispetto del Protocollo di Legalità del 17.09.2019 approvato con DGRV n.1822 del 29 dicembre 2020 e Allegati relativi al divieto di Pantouflage e al Codice di comportamento dei dipendenti; nonché del Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2023-2025 adottato con DGRV n. 96/2023. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si applica, per quanto compatibile, anche ai titolari e collaboratori, a qualsiasi titolo, dei contraenti con la Pubblica Amministrazione. Il mancato rispetto delle citate norme di comportamento può costituire causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha modificato l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, introducendo il comma 16 ter, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Settore delle opere pubbliche, dei servizi manutentivi e del patrimonio della Regione Veneto non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 29. Informativa per la tutela dei dati personali.

La Regione Veneto ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati "Regolamento UE n. 2016/679-GDPR" informa il contraente che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

delle attività di affidamento ed esecuzione lavori, per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Articolo 30. Spese e registrazione.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nelle misure di legge.
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 31. Contratto in formato digitale.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in unico esemplare elettronico e sottoscritto con firma digitale, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. e diviene efficace con la stipulazione ai sensi dell'art 50 del DL 77/2021

letto, confermato e sottoscritto:

L'amministrazione

L'appaltatore

SOMMARIO

Articolo 1.	Oggetto e ammontare dell'appalto.....	2
Articolo 2.	Condizioni generali del contratto.....	3
Articolo 3.	Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere e pagamenti.....	4
Articolo 4.	Termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.....	5
Articolo 5.	Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.....	5
Articolo 6.	Sospensioni o riprese dei lavori.....	6



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

Articolo 7.	Oneri a carico dell'appaltatore. (SI PUO' ACCORCIARE)	6
Articolo 8.	Revisione prezzi.	7
Articolo 9.	Variazioni al progetto e al corrispettivo.	7
Articolo 10.	Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	8
Articolo 11.	Ritardo nei pagamenti.....	9
Articolo 12.	Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	9
Articolo 13.	Risoluzione del contratto.	10
Articolo 14.	Controversie.....	10
Articolo 15.	Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	11
Articolo 16.	Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	11
Articolo 17.	Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.....	12
Articolo 18.	Subappalto.	12
Articolo 19.	Garanzia definitiva.	12
Articolo 20.	Obblighi assicurativi.	13
Articolo 21.	Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	13
Articolo 22.	Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	14
Articolo 23.	Documenti che fanno parte del contratto.	14
Articolo 24.	Obblighi dell'Appaltatore in materia di pari opportunità generazionali e promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili	15
Articolo 25.	Obblighi dell'Appaltatore per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR.....	16
Articolo 26.	Divieto di cessione del contratto.	17
Articolo 27.	Clausola di rinvio.....	17



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

Ufficio Operativo di Rovigo

Articolo 28.	Clausola antipantouflage e codice di comportamento.	17
Articolo 29.	Informativa per la tutela dei dati personali.	17
Articolo 30.	Spese e registrazione.	18
Articolo 31.	Contratto in formato digitale.	18